

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno 24 Maggio 2021 in Trani (BT), cap 76125, via Margherita di Borgogna 23, si sono riuniti, per costituire un'associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, i sottoscritti:

1. L'EREDE Pietro, nato a Massafra (TA) il 18/06/1977 e residente in Massafra (TA), Via Pierpaolo Pasolini n.35, Codice fiscale LRD PTR77H18F027E ;
2. OLIVA Maria, nata a Taranto il 17/10/1972 e residente a Massafra (TA) in via Antonio Nocera 7 codice fiscale PRSFNC77T14L0490 ;
3. RUSSI Antonietta nata a Andria il 25/04/1975 residente in Trani (BT) in via Claudio Giordano 3 codice fiscale RSSNNT75D65A285I;
4. FRISARI Flora, nata a Trani il 31/12/1966 residente in Trani (BT) Via San Luca 10 codice fiscale FRSFLR66T71L328T

Dopo aver letto lo Statuto dell'Associazione ed aver discusso ampiamente sulle finalità della stessa, convengono quanto segue:

- e' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata
“ **EDEREL Associazione Sportiva Dilettantistica**”;
- l'associazione ha sede legale in M A S S A F R A (TA) in via S. Francesco di Assisi 31
- l'associazione non ha scopi di lucro;
- di affiliarsi all'ente di promozione sportiva CSEN riconosciuto ai fini sportivi dal CONI;

finalità istituzionale dell'associazione è lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina dello YOGA, SHIATSU, AIKIDO, POSTURALE, KARATE, GINNASTICA, nel territorio dello Stato Italiano e a livello internazionale.

- l'associazione è retta da uno Statuto redatto secondo i principi di cui all'art. 148, c. 4 quinquies, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 con adeguamento all'art. 90 L.289/02 e succ.ve modificazioni.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Per il primo quadriennio, l'Associazione sarà guidata dal Consiglio Direttivo così Costituito:

Presidente : L'Erede Pietro

Vice Presidente: Oliva Maria

Segretario: Oliva Maria

L'Associazione è retta dallo Statuto, redatto ai sensi del Dlgs 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che, firmato dai componenti, viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

Trani, 24 Maggio 2021

Il Presidente *[Signature]*

Il Vice presidente *[Signature]*

Il Segretario *[Signature]*

27 MAG. 2021

686
200³ / 22
sui conto 1024516

ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Francesca Mita
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote"

E' COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Francesca Mita
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote"



STATUTO SOCIALE

Art.1 Costituzione - denominazione - sede – carattere

E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico senza fine di lucro, denominata **Associazione Sportiva Dilettantistica EDEREL**

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione è costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C. L'Associazione può affiliarsi a qualunque Ente di Promozione Sportiva e/o Sociale, a qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a qualsiasi Disciplina Associata nonché ad Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale, accettandone i relativi Statuti e Regolamenti interni ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate, delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa aderisce dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art.2 Oggetto

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “ **EDEREL** ” ha lo scopo di rispondere alle istanze democratiche provenienti da tutto il territorio comunale, nonché dei Comuni limitrofi; è centro permanente di vita associativa, gestisce e promuove attività sportive. In particolare l'Associazione ha per oggetto:

- la promozione, la diffusione e la pratica delle attività sportive (sia a livello amatoriale che agonistico), con particolare riguardo a quelle previste nell'atto costitutivo, in ogni forma e manifestazione;
- l'organizzazione e, se del caso la rappresentazione, di manifestazioni sportive, gare, meetings, saggi, sia in luoghi aperti al pubblico che privati, comprese scuole ed enti, sia all'aperto che al coperto;
- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive;
- la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
- l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi e meetings, viaggi, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento nel campo dello sport;
- lo svolgimento di attività didattica con seminari e percorsi formativi per tecnici nel campo dello YOGA, SHIATSU, AIKIDO, POSTURALE, KARATE ,della ginnastica adattata, nel recupero funzionale dello sportivo, nell'alimentazione dello sportivo, nell'atletica leggera ed in altre qualsiasi attività sportive riconosciute dal CONI.
- l'editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concemente lo sport;
- l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;
- l'esercizio in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
- quant'altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o

Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui aderisce l'Associazione.

Art.3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.

Art.4 Soci

Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (né inter vivos né mortis causa) e non sono rivalutabili.

I Soci si distinguono in: - Soci FONDATORI - Soci ORDINARI;

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

Sono Soci Ordinari coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà parentale. Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari maggiori di età hanno diritto di voto in Assemblea, anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. E' esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.5 Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'ente o della federazione sportiva d'appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, il socio godrà in attesa della prima riunione del consiglio direttivo che delibererà l'accettazione dei nuovi associati di tutti i diritti connessi al suo status. Potrà altresì essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione NON è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.6 Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa è affiliata, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione.

Art.7 Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima. **Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione** nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art.19. Nessun tipo di remunerazione è dovuta ai Soci per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione eccetto Rimborsi Spesa o Liquidazioni di Indennità Giornaliera. Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare l'erogazione di compensi esclusivamente a favore di quei Soci che effettuino prestazioni di natura strettamente professionale e tecnica nei confronti dell'Associazione stessa. L'entità del compenso sarà decisa dal Consiglio Direttivo in accordo con il Socio professionista o tecnico.

Art.8 Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione e comunque qualora il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Il recesso si verifica per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata semplice e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la morosità, dovuta al mancato pagamento delle quote associative, è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento interno e viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'esclusione si configura nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci e comunicata all'interessato.

Art.9 Clausola compromissoria

I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto all'articolo 27.

Art.10 Organi associativi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci, Organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art.11 Le Assemblee dei Soci

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o

fax . L'Assemblea dei Soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno venti giorni prima della riunione stessa. L'avviso di convocazione devono riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Quella straordinaria può essere richiesta da un

quarto degli Associati, dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'Ordine del Giorno proposto.

Art.12 Riunione delle Assemblee dei Soci

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare:

- sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
- sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su quello preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Art.13 Diritto di voto nelle Assemblee

Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C.. Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote associative e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Un Socio con diritto di voto anche se membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto, salvo che per l'approvazione di bilanci e rendiconti e che per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. In queste ultime due circostanze infatti è esclusa per qualsiasi Socio la possibilità di rappresentarne un altro.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art.14 Presidente delle Assemblee

L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice – Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art.15 Assemblee ordinarie e straordinarie in 1° e 2° convocazione

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. Le Assemblee straordinarie s'intendono validamente costituite in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria s'intenderanno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal Presidente dell'Assemblea.

Art.16 Segretario della Assemblea

Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Art.17 Poteri della Assemblea Ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria delibera:

- sulla relazione annuale del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- sull'approvazione dei Rendiconti economico - finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- sulla approvazione delle quote di ammissione dei nuovi Soci e su quelle associative annuali

preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo;

- sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;
- sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la propria attività relativamente ai problemi di carattere generale che interessano l'Associazione stessa;
- sull'approvazione degli eventuali Bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito;
- sulle modalità, per l'elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni;
- sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;
- su qualsiasi altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

Art.18 Poteri della Assemblea Straordinaria

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte di variazioni dello Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell'Associazione dovrà ottenere altresì il parere favorevole della maggioranza dei Soci fondatori, ove esistenti almeno in numero di 3 (tre) elementi. Non possono essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Le delibere relative a modifiche statutarie potranno essere redatte in forma libera, anche non seguendo necessariamente l'eventuale forma solenne del presente Statuto.

Art.19 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Vice – Presidente e il Segretario. Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci. La composizione del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la tipologia delle cariche interne, potrà essere adeguata senza particolari formalità alle esigenze dettate da necessità operative della Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Vigè il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di Federazioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva o di Discipline Associate a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Viene fatto espresso divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica. La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso; l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro

discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni.

Art.20 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- approva il programma tecnico sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti; nomina i direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In quest'ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;
- stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
- provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
- costituisce eventuali Commissioni tecniche;
- redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi e gli eventuali Bilanci preventivi;
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.

Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Art.21 Riunioni del Consiglio Direttivo

Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice - Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della questione sportiva dell'Associazione.

Art.22 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria

la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Art.23 Il Vice Presidente

E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Art.24 Il Segretario

Il Segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

Art.25 Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali (di adesione, periodiche, per servizi direttamente attinenti l'attività statutaria);
- dai contributi volontari di soci oppure di terzi;
- dai contributi ottenuti da enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici progetti nell'ambito delle stesse finalità;
- dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
- dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
- dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- da disponibilità liquide.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati, da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi. La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, tra i soci, UTILI o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto.

Art.26 Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. L'utile eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale; è fatto quindi espresso divieto di distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione durante la vita

dell'Associazione, nonché di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.27 Controversie – Collegio Arbitrale

Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo da primi due, ed avente quest'ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del cpc e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del cpc.

Art.28 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29 Norme applicabili

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate cui aderisca l'Associazione, oltre che comunque dal Codice Civile nonché alle normative vigenti in tema di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

Il Presidente..... 

Vice Presidente..... 

Segretario..... 

Consigliere..... 

Consigliere..... 